









Caserta | 25 ottobre 2023 Belvedere di San Leucio

11^a GIORNATA NAZIONALE DELL'*INGEGNERIA* **DELLA SICUREZZA**

Evento organizzato con la collaborazione della:





L'INCLUSIVITA' NEI LUOGHI DI LAVORO

Relatore:

Rita Amelia GRUNSPAN

GdL Sicurezza CNI

Inclusività Definizione


Tendenza ad estendere a quanti più soggetti possibili il godimento di un diritto o la partecipazione ad un sistema o a un'attività



Luoghi di lavoro

Definizione – D. Lgs. 81 – Titolo II

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, "si intendono per luoghi di lavoro, omissis, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro"



Luoghi di lavoro

D. Lgs. 81 – Titolo II – *Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza*Omissis

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

Omissis

GIORNATA Caserta | 25 ottobre 2023 IONALE L'INGEGNERIA

Accessibilità Definizione

Possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.





Accessibilità

D.M. 236 del 14 giugno 1989

"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"





Accessibilità

D.M. 236_89 Art. 2


Omissis

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Accessibilità al lavoro

Legge 68 del 12 marzo 1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" Art. 2. (Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.





Disabilità e diritto al lavoro

Le persone con disabilità hanno il diritto di lavorare su basi paritarie con gli altri e in un ambiente di lavoro aperto, inclusivo e accessibile

Legge 3 marzo 2009 n. 18. Ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)

La parità dei diritti e il contrasto alla discriminazione si afferma anche con la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, sia a livello europeo sia a livello italiano

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 Salute e sicurezza sul lavoro.

D. Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Nuova definizione di Disabilità

"La conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo ed i fattori personali, ed i fattori ambientali che rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo"

Maggio 2001 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) approva l'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

Il disabile è colui che in seguito ad una o più menomazioni, anche temporanee, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale-culturale-fisico, quindi ha una minore autonomia nello svolgere attività o che si trova in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale



Ogni persona, può trovarsi in un ambiente con caratteristiche che possono limitare le proprie capacità funzionali e di partecipazione. Ognuno di noi potrebbe trovarsi, anche temporaneamente in condizioni di disabilità, per infortunio, per anzianità per patologie non invalidanti. La progettazione di ambienti accessibili a tutti, **Design for all**, consente la partecipazione in ogni ambito.



Inclusività per tutti

Design for all segue i seguenti requisiti:

- 1. Equità, consistente nella progettazione per tutti, a prescindere dalla condizione disabilitante;
- 2. Flessibilità, consistente nella capacità di adattarsi alle diverse condizioni disabilitanti;
- 3. Semplicità e intuitività, consistente nella facilità di comprensione, indipendentemente dall'esperienza dell'utente, dalla sua conoscenza, dalle sue capacità linguistiche o dal suo livello di concentrazione;

- 4. Percettibilità delle informazioni, consistente nell'efficace comunicazione delle informazioni necessarie all'utente, indipendentemente dalle condizioni ambientali o dalle capacità sensoriali;
- 5. Tolleranza all'errore, consistente nella minimizzazione dei pericoli e delle conseguenze avverse di azioni accidentali o non volute;
- 6. Contenimento dello sforzo fisico, consistente nell'utilizzo in modo efficiente, confortevole e con minima fatica;
- 7. Misure e spazi per l'avvicinamento e l'uso, consistente nel rendere lo spazio facilmente fruibile indipendentemente dalle dimensioni del corpo dell'utente, della postura e dalla mobilità.

L'accessibilità agli ambienti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ai beni e ai servizi, alle nuove tecnologie (industria 4.0), ai trasporti, alle infrastrutture, l'utilizzo dell'IA, della robotica, diviene un prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità

(Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni Empty Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030)

L'obiettivo quindi da raggiungere, con direttive chiare ed attuabili, è consentire alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società

Attuazione di una delle riforme previste dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.

Attuazione inclusività

Il D. L. nella redazione del DVR, avvalendosi della collaborazione dell'RSPP e del MC, potrà individuare le misure specifiche, per ogni singolo lavoratore portatore di disabilità permanente o temporanea, in assenza di specifici riferimenti.



Nella stesura del Sistema di Gestione della Sicurezza, in esercizio ed in emergenza, il D.L., coadiuvato dalle altre figure del sistema aziendale, terrà in considerazione la presenza di persone con differenti disabilità



Nella stesura del Piano formativo per la sicurezza, il D. L. coadiuvato dall'RSPP, includerà considerazioni, esempi, procedure, buone prassi che comprendano la presenza delle disabilità presenti o temporanee.



Grazie dell'attenzione! Thanks for your attention Merci pour l'attention